

IMPOSTE E TASSEdi **GIAN PAOLO TOSONI****Il senso del fatturato nel Decreto Liquidità***Iva compresa o Iva esclusa? Conclusioni contrapposte a seconda che si tratti della sospensione dei versamenti oppure dell'accesso ai prestiti garantiti.*

Il termine " *fatturato* " usato dal legislatore nel D.L. 23/2020 deve essere considerato **a Iva compresa o soltanto l'imponibile Iva esclusa** ? Questo è l'interrogativo al quale deve dare risposta l'interprete di alcune norme contenute nel Decreto Liquidità e a nostro parere non deve nemmeno stupirsi se giunge a conclusioni contrapposte. Nel decreto, troviamo il termine " *fatturato* " nell'art. 1 per determinare l'entità dei finanziamenti garantiti e nell'art. 13 per l'utilizzo del fondo di garanzia; invece nell'art. 18 il fatturato diventa decisivo per stabilire la sospensione dei versamenti dei tributi.

Andiamo con ordine.

Nell'**art.1** del decreto si parla di misure per il sostegno alla liquidità delle imprese e viene stabilito che la società **SACE** conceda fino al 31.12.2020 le **garanzie** in favore delle banche per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese; i destinatari dei finanziamenti possono essere le piccole e medie imprese o i professionisti e la durata del prestito non può essere superiore a 6 anni, con una garanzia graduale dal 90% al 70%. Viene stabilito inoltre che l'importo del prestito assistito da garanzia **non è superiore** al maggiore tra i seguenti importi:

- 1)il **25% del fatturato annuo** dell'impresa relativo al 2019 come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- 2)il **doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio.

Quindi, un parametro per stabilire l'ammontare della garanzia è il fatturato che può essere rilevato nel bilancio oppure dalla dichiarazione fiscale che, nella fattispecie, non può che essere la dichiarazione Iva. In questa sede riteniamo che il fatturato debba essere **assunto al netto dell'Iva** , anche perché se la fonte è il bilancio, l'Iva non sarà individuabile; nella dichiarazione Iva sarebbe facile considerare il valore ad Iva compresa, sommando la colonna imponibile alla colonna dell'Iva dovuta, ma è inverosimile che il valore possa essere diverso a seconda del documento dal quale il dato viene rilevato.

Giungiamo alla medesima conclusione nell'interpretare l' **art.13** , che prevede la **concessione della garanzia a titolo gratuito** (fino al 90%) delle operazioni finanziarie effettuate dalle imprese per conseguire il finanziamento. In questo caso il limite è rappresentato dal maggiore tra il doppio del costo del lavoro e il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, ossia il fabbisogno per costi del capitale di esercizio. Per il fatturato, la norma non richiama la dichiarazione fiscale e il bilancio e per di più aggiunge la precisazione " *totale* ", che potrebbe far pensare all'importo Iva compresa. Però rapportare una linea di credito a un importo che comprenda anche l'Iva non è coerente quando la norma assume alternativamente come parametro i costi che per loro natura devono intendersi a **Iva esclusa** .

Poiché l' **art.18** che prevede lo **spostamento al 30.06 dei termini per i versamenti** delle ritenute alla fonte, dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il fatturato dei mesi di marzo 2020 (per il rinvio dei versamenti di aprile) e di aprile 2020 (per le scadenze di maggio) sia inferiore di almeno il 33% del corrispondente mese del 2019. Qui la norma fa riferimento al fatturato o ai corrispettivi, pensando ai contribuenti che vendono al minuto. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2020, non è entrata nel merito di stabilire se il fatturato si debba intendere con o senza Iva. Tuttavia, cita il caso in cui il contribuente abbia emesso fatture e anche registrato corrispettivi, precisando che in tal caso si opera una somma dei due dati. Siccome i corrispettivi sono naturalmente ad Iva compresa, anche le operazioni fatturate devono essere considerate ad **Iva compresa** .

Le nostre conclusioni sono quindi le seguenti:

- a)** per le operazioni di finanziamento, il fatturato deve essere considerato a Iva esclusa;
- b)** per la sospensione dei versamenti, si deve intendere l'importo Iva compresa.